

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

*Circolare n. 3/2012 del 18 luglio 2012**

I CONTRATTI NELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 2 del 10 luglio 2012 per illustrare le principali novità introdotte dalla legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”) in materia di contratti flessibili e di lavoro autonomo. Alla presente circolare ne seguirà una terza avente ad oggetto le principali novità della riforma in materia di ammortizzatori sociali e di licenziamenti collettivi.

1. Contratto a tempo determinato

Con riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato la riforma introduce un’esenzione dall’obbligo di indicazione della causale di apposizione del termine in due ipotesi:

- primo rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi;
- assunzioni che avvengono nell’ambito di processi di riorganizzazione entro il

* I testi delle Circolari si trovano nel sito www.casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva su espressa previsione della contrattazione collettiva.

I contratti a termine che beneficiano della esclusione dal vincolo della causale non possono essere prorogati.

Viene ampliato il periodo durante il quale è possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine:

- 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi;
- 50 giorni in caso di contratti di durata superiore ai 6 mesi.

Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i 30 o i 50 giorni successivi alla scadenza del termine, si considera a tempo indeterminato.

Aumenta l'intervallo di tempo, a meno che non vi siano esoneri previsti dai CCNL, che deve intercorrere tra la stipula di un nuovo contratto a termine e la scadenza del precedente:

- 60 giorni in caso di contratti di durata inferiore ai 6 mesi;

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

- 90 giorni in caso di contratti di durata superiore ai 6 mesi.

Infine, per il calcolo del limite complessivo di 36 mesi (superato il quale il rapporto a termine si considera a tempo indeterminato) si tiene conto anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) con mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti.

2. Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione viene assoggettato al limite massimo di durata dei contratti a termine (36 mesi) e viene prevista l'esenzione dalla causale alle medesime condizioni del contratto a termine.

In merito a questa tipologia di contratto è opportuno inoltre evidenziare che in data 6 aprile 2012 è entrato in vigore il d. lgs. n. 24 del 2.3.2012, il quale ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.250,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, d. lgs n. 276/03, in caso di:

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

- mancata informativa alle R.S.U. (in mancanza alle OO.SS. territoriali di categoria) circa il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto (salvo motivi di urgenza),
- mancata comunicazione alle predette rappresentanze sindacali, ogni dodici mesi, del numero e dei motivi di contratti di somministrazione.

3. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

A seguito della Riforma, le collaborazioni coordinate e continuative non potranno più essere ricondotte ad un programma di lavoro o fase di esso, ma solo ad un progetto specifico, il quale, da un lato, non potrà coincidere con l'oggetto sociale del committente e, dall'altro lato, dovrà essere funzionalmente collegato con un determinato risultato finale. Nel contratto dovrà essere descritto il progetto, con l'individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire.

Viene inoltre espressamente previsto che il compenso corrisposto ai

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

collaboratori a progetto sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non sia inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività.

La Riforma prevede che il committente possa recedere anticipatamente dal contratto oltre che per giusta causa, anche per l'inidoneità professionale del collaboratore a portare a termine il progetto.

Viene infine prevista una presunzione assoluta di subordinazione quando il lavoro a progetto è svolto senza i requisiti prescritti.

4. Apprendistato

La Riforma modifica il Testo Unico dell'apprendistato (d. lgs. n. 167/2011) apportando significative novità; le principali sono le seguenti:

- la durata minima del contratto di apprendistato è stabilita in 6 mesi;
- il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità; l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al mantenimento in servizio (nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione) di almeno il 50% degli apprendisti già assunti (30% nei primi 3 anni successivi all'entrata in vigore della riforma);

- viene previsto il divieto di assunzione di apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato.

5. Partita IVA

La Riforma prevede che le prestazioni di lavoro rese da soggetti titolari di partita iva (lavoro autonomo) siano da considerarsi, salvo che sia fornita prova contraria, collaborazioni coordinate e continuative, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- durata della prestazione superiore a 8 mesi all'anno;

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

- compenso derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, superiore all'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- disponibilità di una postazione fissa presso il committente.

La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico - pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro dipendente non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990 n. 233.

La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad individuare dette attività.

6. Lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata)

Viene previsto l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro per il datore di lavoro che intenda fare ricorso al lavoro intermittente di durata non superiore ai 30 giorni.

Viene, infine, previsto che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con soggetti con più di 55 anni (in luogo dei precedenti 45) e con soggetti con meno di 24 anni (in luogo dei precedenti 25), fermo restando che in tal caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

7. Associazione in partecipazione

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE

Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

La Riforma prevede che, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo; in caso di violazione del divieto il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I contratti di associazione con partecipazione lavorativa in vigore all'entrata in vigore della riforma arrivano alla loro scadenza se sono stati certificati da una delle apposite commissioni.

I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

DOTT. GIANLUCA GERMANI

Studi Collegati

AVV. GIANNI MORRONE


Penalista

Via Lucatello, 6 - 35121 Padova

DOTT. PIETRO NIERO

Commercialista – Revisore Contabile

Via Fornace Morandi, 18/5 – 35133 Padova

Handwritten signature of Gianluca Germani in black ink, written in a cursive style.Handwritten signature of Roberta Paccagnella in black ink, written in a cursive style.